INFORMAZIONE E GIUSTIZIA

**Rapporto giustizia-informazione: bilanciamento**

Corte costituzionale

Sentenza n. 18 del 1981

Gli artt. 164, n. 1, cod. proc. pen. e 684 cod. pen. sono stati già sottoposti all'esame di questa Corte, che con la [sentenza n. 18 del 1966](https://giurcost.org/decisioni/1966/0018s-66.html), richiamata nell'ordinanza del Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo, ha dichiarato prive di fondamento le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi articoli proposte in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. Con tale sentenza questa Corte ha ritenuto insussistente la violazione del principio di eguaglianza perchè l'art. 684 cod. pen. punisce non solo chi esercita l'attività di stampa e di divulgazione, ma < chiunque pubblica > atti istruttori, cioè anche le parti private ed i testimoni che facciano o concorrano a fare pubblica divulgazione, a mezzo della stampa, di quelle notizie istruttorie che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtù del disposto dell'art. 307 cod. proc. pen.

Ha, poi, considerato che una differenziata disciplina tra il segreto istruttorio e la divulgazione di notizie per il tramite della stampa si rende necessaria per il fatto che la rivelazione assume una diversa rilevanza giuridica a secondo del mezzo usato e della sua capacità di divulgazione. Ciò giustifica la rafforzata tutela che il vigente ordinamento appresta al segreto istruttorio nei confronti della stampa ed esclude fondamento alla incompatibilità degli articoli 164, n. 1, cod. proc. pen. e 684 cod. pen. con l'art. 3 della Costituzione ora asserita dal Tribunale di Macerata perchè le rivelazioni a mezzo della stampa sono obiettivamente diverse, per i gravi effetti che ne derivano, da quelle eventuali di parti private e di testimoni, che per l'art.307 cod. proc. pen. non hanno l'obbligo del segreto. La diversità obiettiva di situazioni giustifica sul piano razionale la disciplina prevista dalle norme censurate.

Quanto, poi, alla violazione del principio della libertà di stampa, denunciata sia dal Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo, sia dal Tribunale di Macerata, questa Corte, con la [sentenza 24 giugno 1970, n. 122](https://giurcost.org/decisioni/1970/0122s-70.html), ha affermato che la stampa, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione, soggiace, per il suo carattere di strumento di diffusione del pensiero, agli stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del pensiero e vanno ricercati in sede di interpretazione del primo comma dello stesso articolo.

In ordine a tale principio la [sentenza 10 marzo 1966, n. 18](https://giurcost.org/decisioni/1966/0018s-66.html), di questa Corte ha posto in risalto che < nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) si afferma che l'esercizio della libertà di espressione (comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare le informazioni e le idee senza che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità. condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione del delitto, alla protezione della reputazione e dei diritti altrui od a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, art. 10, ed un richiamo espresso alla stampa è fatto dall'art. 6 della stessa Convenzione, laddove, trattando della pubblicità delle udienze, si prevede che può essere vietato alla stampa e al pubblico l'accesso alla sala d'udienza allorquando "la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia" >. < La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost. >, prosegue la sentenza, < trova, dunque, un limite in una esigenza fondamentale di giustizia. Ed il bene della realizzazione della giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurare l'esercizio di tutte le libertà, compresa quella in esame, è anch'esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione /.

5. - Va, poi, precisato in relazione all'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Consigliere istruttore aggiunto del Tribunale di Palermo, secondo cui il segreto istruttore è stato < ora quasi del tutto eliminato > che la legge 4 dicembre 1969, n. 932, e le successive leggi concernenti modificazioni al codice di procedura penale, citate nella stessa ordinanza di rinvio, hanno ridotto la c.d. segretezza interna del processo, ampliando il diritto delle parti di conoscere determinati atti istruttori, ma non hanno inciso sulla c.d. segretezza esterna, che si concreta nel divieto di pubblicazione degli atti istruttori in considerazione degli effetti derivanti dalla loro diffusione.

Tale divieto permane, come permane l'obbligo del segreto sugli atti di polizia giudiziaria imposto dall'art. 230 cod. proc. pen. agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle altre persone che compiono e concorrono a compiere tali atti; obbligo la cui violazione è punita dall'art. 326 cod. pen.

Gli atti compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria di loro iniziativa-contrariamente a quanto sostiene il Tribunale di Macerata non sono estranei al giudizio, perchè rientrano in indagini preordinate a una pronuncia penale, si traducono in processi verbali di cui è consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 cod. proc. pen.) e, in certi casi, sono da considerare veri e propri atti istruttori, come questa Corte ha già precisato nella [sentenza 5 luglio 1968, n. 86](https://giurcost.org/decisioni/1968/0086s-68.html), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.225 e 232 cod. proc. pen. nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater, cod. proc. pen.

6. - L'illegittimità costituzionale della disciplina denunciata non può nemmeno essere ricollegata alla presente fase di transizione dal modello inquisitorio di processo penale al rito accusatorio, previsto dalla legge delega per la riforma del codice di procedura penale. Deve in proposito rilevarsi che il divieto di pubblicazione di atti istruttori non è caratteristica esclusiva del processo inquisitorio. Anche nel processo tipo accusatorio sussiste una sia pur limitata attività istruttoria e, quindi, permangono le ragioni proprie della fase anteriore al dibattimento, sopra enunciate, che giustificano il divieto di pubblicazione degli atti istruttori. Né la legge 3 aprile 1974, n. 108, concernente < Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale >, in alcuno degli 84 principi e criteri, enunciati nello art. 2, prevede l'eliminazione del suddetto divieto.

La disciplina dei rapporti tra giustizia e informazione non può che essere in via di principio rimessa alla discrezionalità del legislatore, al quale spetta individuare la soluzione più idonea a contemperare interessi attinenti all'attività istruttoria da Un lato e all'informazione dall'altro, entrambi aventi rilievo costituzionale.

Corte costituzionale

Sentenza n. 25 del 1965

1. - Le due cause possono essere riunite e decise con unica sentenza dal momento che le ordinanze di rimessione propongono un'unica ed identica questione di legittimità costituzionale: quella della libertà di stampa, che sarebbe violata dalla impugnata norma di cui all'art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale, in quanto sancisce il divieto di pubblicazione a mezzo della stampa del contenuto di documenti e di ogni atto orale o scritto relativi alla istruzione o al giudizio, se il dibattimento é tenuto a porte chiuse. L'ordinanza del 3 dicembre 1963, pur accennando incidentalmente alla mancanza di un "principio che condizioni il provvedimento del giudice, sicché non possono ricavarsi i limiti prescritti dalla legge al principio generale della pubblicità delle udienze" non sviluppa tale concetto, e non lo pone in relazione ad un precetto costituzionale, sicché deve escludersi che essa abbia inteso sollevare questioni di legittimità degli artt. 423 e 425 del Codice di procedura penale, che disciplinano i casi di eccezione al principio generale della pubblicità delle udienze.

2. - La pubblicità del dibattimento é garanzia di giustizia, come mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità; ed anche le norme che disciplinano i casi nei quali, a tutela di svariati interessi, é necessario derogare al principio della pubblicità, debbono attenere al retto funzionamento della giustizia, bene supremo dello Stato, garantito anch'esso dalla Costituzione. Ma vano espediente sarebbe quello di escludere la presenza del pubblico dal dibattimento, qualora fosse consentito di portare a conoscenza di una larga cerchia di persone, a mezzo della stampa, il contenuto di quegli atti o documenti che nel processo abbiano assunto carattere riservato. Onde, il divieto sancito dall'art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale va posto sempre in rapporto diretto con le stesse particolari esigenze di giustizia e valutato in funzione di esse.

3. - Le due ordinanze di rimessione partono dalla premessa che la cronaca giudiziaria, siccome espressione della libertà di stampa, troverebbe un solo limite nelle manifestazioni contrarie al buon costume, che é il limite espressamente previsto dall'art. 21 della Costituzione. Ma ciò non é esatto perché altri limiti sussistono. Ed anche le libertà cosiddette privilegiate, non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla espansione di qualsiasi diritto.

Già questa Corte ha avuto occasione di affermare che "la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell'esigenza che, attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione" ([sentenza n. 19 dell'anno 1962](https://giurcost.org/decisioni/1962/0019s-62.html)).

Né con ciò un bene viene sacrificato ad un altro, quando invece viene regolata, nella armonica tutela di diversi fondamentali interessi, la coesistenza di essi in un ben ordinato sistema di convivenza sociale. Anche nel caso in esame il limite posto dalla norma impugnata non lede il principio della libertà di stampa, ma ne sottopone l'esercizio ad una condizione derivante dalla necessità di tutelare un altro bene pubblico, non meno importante, quale é la giustizia.

4. - L'art. 164, n. 3, limita la libertà di stampa in tutti i casi in cui il dibattimento viene celebrato a porte chiuse, con un generico riferimento agli artt. 423 e 425 del Codice di procedura penale. Ma non tiene conto della circostanza che, in alcune delle ipotesi previste da tali articoli, ed attinenti soltanto alla presenza fisica del pubblico nelle aule di udienza, il principio della pubblicità del dibattimento viene sacrificato a tutela di interessi, che nulla hanno a che vedere con gli interessi della giustizia, e che non possono ricevere alcun pregiudizio dalla divulgazione a mezzo della stampa di notizie processuali.

Nel caso in cui il dibattimento si tenga a porte chiuse "per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose" e nel caso in cui la pubblicità del dibattimento possa "eccitare riprovevole curiosità" il collegamento fra le due tutele non trova alcuna giustificazione e la norma impugnata si pone in contrasto col precetto dell'art. 21 della Costituzione.

In particolare, poi, per quel che riguarda la seconda delle suindicate ipotesi, va rilevato che la "riprovevole curiosità" a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone attiene al dibattimento considerato in sé stesso e nel suo ordinario svolgimento, ond'é che la tutela dell'interesse in tal modo protetto non può andare oltre il dibattimento stesso ed intaccare la libertà di stampa, nel cui settore - per altro - il concetto di curiosità assume aspetti e valori ben diversi.

5. - La serenità del dibattimento, volta a garantire l'interesse alla imparzialità della pronuncia ed alla indipendenza del giudice, viene legittimamente tutelata non soltanto escludendo la presenza del pubblico dal dibattimento, ma anche vietando la divulgazione a mezzo della stampa di notizie ad esso inerenti. Infatti, non si può disconoscere che qualora le manifestazioni del pubblico possano turbare la serenità del dibattimento, il pericolo di nocumento sussiste anche successivamente per effetto della divulgazione a mezzo della stampa. Tuttavia non trova adeguata giustificazione il perdurare del divieto "fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato", in quanto la serenità del dibattimento non corre più alcun pericolo, allorché - esauriti i vari gradi di giurisdizione - il processo si sia concluso. Né si può ipotizzare - come ritiene l'Avvocatura generale dello Stato - alcun pericolo per altri eventuali processi futuri, diversi da quello per il quale il dibattimento é stato celebrato a porte chiuse, in quanto, per ciascuno dei nuovi processi, subentrano nuove situazioni autonomamente tutelate. Ond'é che la norma impugnata va dichiarata illegittima limitatamente alla parte relativa al tempo in cui ha vigore il divieto di pubblicazione.

6. - Per quanto riguarda le altre ipotesi previste dagli artt. 423 e 425 del Codice di procedura penale, la legittimità del divieto di pubblicazione sancita dall'art. 164, n. 3, dello stesso Codice si rinviene nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti: la sicurezza dello Stato, riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato; l'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale, su cui poggia la convivenza sociale ([sentenza n. 2 dell'anno 1956](https://giurcost.org/decisioni/1956/0002s-56.html)); la morale che va collegata al concetto di buon costume, limite espressamente dichiarato dall'art. 21; la tutela dei minori, per i quali la pubblicità dei fatti di causa può apportare conseguenze veramente gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione alla loro vita materiale. In tutti questi casi, sussistono interessi costituzionalmente garantiti, che appaiono perfettamente idonei a legittimare la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

“Il 26 aprile 1979 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato la sentenza “*Sunday Times contro Regno Unito*”, affermando il principio che la stampa non solo può dare informazioni sui procedimenti pendenti, purché siano rispettate talune condizioni, in particolare la presunzione d’innocenza, ma che ciò è anzi uno dei suoi compiti .

Ma la stessa Corte europea più volte statuì come l’attività di informazione dei mezzi di comunicazione di massa di autorità pubbliche rispetto a procedimenti penali in corso debba essere svolta “con tutta la discrezione e con tutto il riserbo imposti dalla presunzione di innocenza” (“*with all the discretion and circumspection necessary if the presumption of innocence is to be respected*” , testualmente Allenet de Ribemont vs. Francia, 10 febbraio 1995, par. 38) .

Nell’importante sentenza “*Worm contro Austria”*, del 29 agosto 1997, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito che anche i giornalisti devono rispettare la presunzione d’innocenza, quale definita dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che essa tutela anche le personalità pubbliche e gli uomini politici .

(..) *public figures are entitled to the enjoyment of the guarantees of a fair trial set out in Article 6, which in criminal proceedings include the right to an impartial tribunal, on the same basis as every other person. This must be borne in mind by journalists when commenting on pending criminal proceedings since the limits of permissible comment may not extend to statements which are likely to prejudice, whether intentionally or not, the chances of a person receiving a fair trial or to undermine the confidence of the public in the role of the courts in the administration of criminal justice .*

Di più: la Corte Europea ha senza mezzi termini statuito come la presunzione di innocenza costituisca uno dei requisiti per il giusto processo (fair trial), principio violato se le dichiarazioni di un pubblico ufficiale relative ad un indagato lascia intendere che egli sia colpevole prima della sentenza di condanna (Daktaras vs. Lituania, III sezione, 10 ottobre 2000, numero di registro 42095/98 ).

Del resto, nel 2003 il Consiglio d’Europa emanava una raccomandazione in tema di diffusione di notizie relative a procedimenti penali, stabilendo che tali notizie possono essere diffuse solo se le stesse non rechino pregiudizio alla presunzione di innocenza, imponendo alle forze di polizia di fornire solo “informazioni verificate” o “basate su assunti ragionevoli”.

Il diritto - dovere di giudicare è dei giudici, non degli operatori di polizia giudiziaria, non dei giornalisti: se tutti gli attori di questo complesso meccanismo chiamato giustizia, in cui certamente anche l’opinione pubblica ha una sua importanza correlata all’interesse pubblico della notizia, si attenessero ai loro compiti, il risultato sarebbe un processo più giusto”.

**Pubblicazione di atti del processo**

**Art. 329 c.p.p.**

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal [segreto](https://www.brocardi.it/dizionario/5809.html) fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo [114](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html), consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

1. a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
2. b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

**Art. 326 c.p.**

1. Il [pubblico ufficiale](https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html) o la persona incaricata di un pubblico servizio[[358](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-iii/art358.html)], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque [abusando della sua qualità](https://www.brocardi.it/dizionario/4709.html), [rivela](https://www.brocardi.it/dizionario/4746.html) [notizie di ufficio](https://www.brocardi.it/dizionario/4747.html), le quali debbano rimanere [segrete](https://www.brocardi.it/dizionario/4624.html), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 114 c.p.p.

1. È vietata la [pubblicazione](https://www.brocardi.it/dizionario/5610.html), anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal [segreto](https://www.brocardi.it/dizionario/5809.html) o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le [indagini preliminari](https://www.brocardi.it/dizionario/5806.html) ovvero fino al termine dell'[udienza preliminare](https://www.brocardi.it/dizionario/5525.html) [[424](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ix/art424.html)], fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo [292](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-iv/art292.html).

2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli [268](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-iii/capo-iv/art268.html), [415 bis](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art415bis.html) o [454](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-iv/art454.html)[(3)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html#nota_21456)[(4)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html#nota_21734).

3. Se si procede al [dibattimento](https://www.brocardi.it/dizionario/5891.html), non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del [fascicolo per il dibattimento](https://www.brocardi.it/dizionario/5867.html), se non dopo la pronuncia della [sentenza](https://www.brocardi.it/dizionario/5622.html) di primo grado, e di quelli del [fascicolo del pubblico ministero](https://www.brocardi.it/dizionario/5870.html) , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le [contestazioni](https://www.brocardi.it/dizionario/5914.html).

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo [472](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-i/art472.html) commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il [buon costume](https://www.brocardi.it/dizionario/605.html) o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il [segreto nell'interesse dello Stato](https://www.brocardi.it/dizionario/5684.html) ovvero causare pregiudizio alla [riservatezza](https://www.brocardi.it/dizionario/5612.html) dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il [tribunale per i minorenni](https://www.brocardi.it/dizionario/5270.html), nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Art. 684 c.p.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un [procedimento penale](https://www.brocardi.it/dizionario/4868.html), di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'[arresto](https://www.brocardi.it/dizionario/5505.html) fino a trenta giorni o con l'[ammenda](https://www.brocardi.it/dizionario/6032.html) da euro 51 a euro 258.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

**Sentenza 17 novembre 2015 - 25 febbraio 2016, n. 3727**

L'art. 684 c.p., intitolato "Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale", punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

L'elemento oggettivo del reato riceve peraltro concreta e attuale specificazione dagli artt. 114 e 329 c.p.p..

In particolare, la natura e l'ambito del divieto sono precisati dalla prima disposizione, la quale integra il precetto della norma penale stabilendo, per quanto qui interessa, che: è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (comma 1); è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (comma 2); se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (comma 3); è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (comma 7).

Omissis

6 Ora, non par dubbio che, mentre prima della conclusione delle indagini preliminari la ratio dell'art. 684 c.p., va rinvenuta nell'obiettivo di non compromettere il buon andamento del processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova (cfr. Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 197469; Cass. pen. 18 luglio 2013, n. 30838), dopo tale momento la finalità della norma diventa quella di salvaguardare un principio cardine del processo accusatorio: la neutralità psicologica del giudicante (c.d. virgin mind), la quale richiede che il giudice arrivi al dibattimento sgombro da pregiudizi, dovendo assistere davanti a sè alla formazione della prova nel contradditorio di accusa e difesa (cfr. Corte cost. n. 59 dei 1995, innanzi menzionata).

Omissis

7.1 Si tratta a questo punto di stabilire se, accanto all'interesse dello Stato al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, l'art. 684 c.p., tuteli anche le parti in vario modo coinvolte nel processo, di talchè, a prescindere dalla concorrenza o meno di una lesione della riservatezza o di una diffamazione ai loro danni, la commissione del reato le abiliti all'attivazione di un'autonoma pretesa risarcitoria fondata sul fatto in sè che vi sia stata pubblicazione arbitraria di atti di un processo penale che le riguardi: nello specifico, che, chiusa la fase delle indagini preliminari, vi sia stata riproduzione testuale di un atto, in spregio al divieto sancito dal secondo e dall'art. 114 c.p.p., comma 3.

7.2 Orbene, come ricordato nell'ordinanza di rimessione, sul carattere plurioffensivo o meno del reato di cui all'art. 684 c.p., si registrano nella giurisprudenza di legittimità due differenti orientamenti, di talchè proprio in vista della composizione del contrasto, nonchè in ragione del carattere di massima di particolare importanza della questione, si è ritenuto opportuno che sulla stessa si pronunciassero queste sezioni unite.

Omissis

8.1 Orbene, tra i riferiti orientamenti, ritengono queste sezioni unite che debba essere preferito quello che esclude il carattere plurioffensivo del reato di cui all'art. 684 c.p., conseguentemente negando la legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della sola violazione della predetta norma, in assenza, cioè, di una concreta lesione alla sua reputazione e alla sua riservatezza.

Chiave di volta di siffatto approdo esegetico è l'ultimo comma dell'art. 114 c.p.p., a tenor del quale "è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto".

A ben vedere, infatti, consentendo che degli stessi si facciano sintesi o parafrasi che ne divulghino il contenuto, ma contestualmente negando la loro riproduzione testuale, il legislatore ha concesso al diritto di informare e allo speculare diritto a essere informati (Corte cost. n. 112 del 1993; n. 153 del 1987; art. 10, paragrafo 2 CEDU; Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21404; Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14822) - il massimo che poteva ragionevolmente permettere la necessità di salvaguardare anche i principi del processo accusatorio, evitando che il modello prescelto, volto a garantire la formazione della prova in dibattimento, nel contradditorio di accusa e difesa, diventasse il vuoto simulacro di un rito che aveva recuperato per altre vie formule ritenute idonee a ingenerare pregiudizi nell'animo del giudicante.

Omissis

9.1 I termini del contrasto per la cui soluzione i ricorsi sono stati rimessi alle sezioni unite, insieme alla necessità di verificare la legittimità dell'acquisizione dei dati pubblicati, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 11, - posto che la violazione della norma incriminatrice si presta, almeno in astratto, a veicolare quella delle disposizioni dettate a tutela della privacy (cfr. Cass. civ. 18 luglio 2013, n. 17602) - impongono, pur dopo la riconosciuta monoffensività del reato di cui all'art. 684 c.p., l'esame della questione relativa alla possibilità di valutare, ai fini dello scrutinio in ordine alla sua esistenza, l'entità della riproduzione.

Omissis

9.3 Alla luce delle esposte considerazioni, ritengono queste sezioni unite che l'adesione all'orientamento esegetico che postula l'apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell'entità della riproduzione, ai fini del giudizio sulla esistenza del reato di cui all'art. 684 c.p., sia l'approdo obbligato di una lettura costituzionalmente e sistematicamente orientata della normativa di riferimento.

E' sufficiente al riguardo osservare che l'assunto secondo cui la pubblicazione testuale di atti non più coperti da segreto sarebbe sempre e comunque proibita, non essendo previste deroghe al divieto di contaminatio diabolica tra atti processuali e divulgazione a mezzo stampa, omette di considerare che la limitatezza della riproduzione si presta a essere apprezzata in chiave di idoneità lesiva della condotta, alla stregua del criterio della necessaria offensività, ormai assurto a diritto vivente, di talchè non di pretoria eccezione alla disciplina generale sancita dall'art. 684 c.p., si tratta in ogni caso, ma di applicazione di un canone interpretativo unanimemente accettato (cfr. Corte cost. n. 172 del 2014).

Omissis

10 Tirando le fila del discorso, e in risposta ai quesiti posti dall'ordinanza di rimessione, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

a) la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p., integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;

b) nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo perciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso;

c) la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all'autore, nonchè, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

**Libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati**

Corte costituzionale

Sentenza n. 100/81

I magistrati godono degli stessi diritti di liberta` garantiti ad ogni altro cittadino e quindi anche della liberta` di manifestazione del pensiero (che ammette limiti posti dalla legge e fondati su precetti costituzionali), ma i valori costituzionali dell'imparzialita` e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento; pertanto, la liberta` di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialita` e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella liberta` e cioe` l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511).

# Sentenza n.7443 del 12/04/2005

(Sezioni Unite Civile)

# ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE - LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

Respingendo l'impugnazione del Ministro della giustizia avverso il proscioglimento di un magistrato ad opera della Sezione disciplinare del CSM, le Sezioni Unite affermano che, una volta accertata la liceità nella forma della manifestazione del pensiero, è insindacabile il contenuto della manifestazione stessa (anche, e soprattutto se, non conformistica) fatta dal magistrato pubblicamente come cittadino, nell'esercizio del diritto garantito a lui, come a tutti, dall'art. 21 della Costituzione. Pertanto non è oggettivamente ipotizzabile che da tale manifestazione di pensiero possa derivare una menomazione della credibilità del magistrato medesimo e della fiducia nella sua imparzialità presso la pubblica opinione.

Linee guida del CSM – Delibera 11 luglio 2018

**L’accesso agli atti del procedimento da parte della stampa**

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 agosto 2016 n. 3631

 Il dott. Guido Romeo assume d’esser giornalista e data business editor del periodico Wired, per il quale cura vari articoli ed inchieste sulla finanza pubblica.

In tal sua qualità, in data 23 marzo 2015, egli ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di accedere ed estrarre copia di «… tutti i contratti ISDA Master Agreement, Master Service Agreement e Mandate Agreement, … “contratti in derivati”, relativi Term Sheet e qualsiasi altro documento connesso, attualmente in essere…» tra l’Italia e diciannove istituti di credito stranieri. In subordine, egli ha chiesto d’accedere ai «… 13 contratti in derivati attualmente in vigore tra lo Stato italiano… e banche e istituti finanziari…, per i quali è ancora presenta la clausola di recesso anticipato…». Tanto perché la testata Wired, tenuto conto sia dell’inchiesta parlamentare in corso e dell’attualità di esso, ha deciso di «… avviare un’inchiesta giornalistica… sul tema…». A suo dire, sussiste l’interesse ad accedere ai documenti stessi per esercitare il diritto di cronaca ex art. 21 Cost., mentre questi «… sono necessari al fine di divulgare informazioni di utilità sociale… (e) … non sono tra quelli considerati riservati…» da tal P.A.

Omissis

L’istanza di accesso proposta in via amministrativa dall’appellante e la conseguente domanda giudiziale vanno valutate, per saggiare la legittimità del diniego (rectius: silenzio) opposto dall’Amministrazione alla luce dell’invocato disposto normativo, senza poter prendere in considerazione la successiva evoluzione della disciplina normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di conoscenza dei relativi atti.

Non sfugge al Collegio come dottrina e giurisprudenza abbiano svolto un’opera di ridefinizione della formula dell’art. 21 Cost., giungendo a configurare una libertà di cronaca ed una più ampia libertà d’informare. Ciò ha comportato da tempo il consolidamento dell’autonomia della libertà di informazione, in sé e rispetto alla libertà di opinione e di stampa, ma soprattutto la maturazione della differenza tra profilo attivo e profilo passivo della libertà stessa. In particolare, per quel che qui concerne, il primo profilo si sostanzia nella libertà d’informare (cioè di comunicare e diffondere idee e notizie), il secondo, che attiene ai destinatari dell’informazione, si specifica nella libertà di esser informati, ma, si badi, come mero risvolto passivo della libertà d’informare, oltre che nella libertà di accedere alle informazioni.

L’elaborazione più significativa, cui ha dato luogo l’interpretazione evolutiva dell’art. 21 Cost., si rinviene senz’altro sul profilo passivo della libertà d’informazione.

Al riguardo, l’attenzione s’è incentrata anzitutto sulle posizioni soggettive inerenti alla libertà di informarsi, con particolare riguardo sia all’interesse a ricevere le notizie in circolazione e non coperte da segreto o da riservatezza, sia all’interesse a ricercare le notizie. Tralasciando il primo interesse, poiché esula dall’oggetto del presente giudizio, più complessa è la fisionomia dell’interesse a ricercare le notizie, che l’appellante in sostanza ha azionato in questa sede. V’è, per vero, una stretta interdipendenza tra quell’interesse e l’attività di chi divulga le informazioni, tant’è che la giurisprudenza, anche antica, di questa Sezione si è espressa (cfr. Cons. St., IV, 6 maggio 1996 n. 570; cfr., più di recente, id., 22 settembre 2014 n. 4748) sulla posizione qualificata e differenziata degli organi di stampa (e, quindi, dei giornalisti) circa la conoscenza (del contenuto) degli atti detenuti dalla P.A. Si richiama, da ultimo, anche il nuovo approdo «… dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell’ informazione e della conoscenza (cfr. Direttiva 2003/98/CE) …».

4.3 Tuttavia, se è vera la relazione giuridica tra chi informa e chi viene informato, non solo non si può legittimamente predicare l’esistenza d’un diritto soggettivo in capo ai destinatari tale addirittura da condizionare la posizione di chi informa pure nei contenuti e nel risultato, ma non si ravvisa, nel corpo dello stesso art. 21 Cost., il fondamento di un generale diritto di accesso alle fonti notiziali, al di là del concreto regime normativo che, di volta in volta e nell’equilibrio dei molteplici e talvolta non conciliabili interessi in gioco, regolano tal accesso.

In altre parole, occorre evitare ogni generalizzazione sul rapporto tra diritto d’accesso e libertà di informare. Il nesso di strumentalità tra le due figure, che pure esiste, si sostanzia non già reputando, come fa l’appellante, il diritto di accesso qual presupposto necessario della libertà d’informare, ma nel suo esatto opposto. È il riconoscimento giuridico di questa che, in base alla concreta regolazione del primo, diviene il presupposto di fatto affinché si realizzi la libertà d’informarsi.  
Sicché, come ha a suo tempo detto la Sezione, è pur vero che «… in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi…». Tuttavia, «… occorre… pur sempre tener presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all’accesso, presupponendo… un interesse personale e concreto, strumentale all’accesso…». Pertanto «… non è consentito dilatare l’ambito applicativo della normativa garantista di cui al citato art. 22 della legge n. 241…».

Ciò non significa che v’è un diniego generale al diritto di accesso alle fonti per l’informazione, né che il diritto ad essere informati si esaurisca nella libertà d’informarsi come mero risvolto fattuale della libertà d’informare.

Vuol dire piuttosto che va condotta un’indagine circa la consistenza della situazione legittimante all’accesso e che la relativa valutazione va articolata a seconda della disciplina normativa di riferimento, che varia in significative parti sia con riguardo ai caratteri della posizione legittimante (l’interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” di cui alla legge n. 241), sia dei vari presidi che la legge pone verso l’accesso generalizzato (non collegato, cioè, ad un interesse qualificato e differenziato o comunque volto a un controllo diffuso sull’attività dei pubblici poteri). In particolare sul versante dei rapporti con i pubblici poteri, il legislatore non sconta limiti generali nel prevedere in favore dei cittadini una serie più o meno ampia di diritti ad essere informati, come avviene, per esempio, con le regole di pubblicità ex art. 29 del Dlg 14 marzo 2013 n. 33.

E’ fondamentale sottolineare, al riguardo, che l’evoluzione della legislazione in materia, che pure è via via sempre più aperta alle esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, ha portato a configurare le diverse forme di accesso più che a guisa di un unico e globale diritto soggettivo di accesso agli atti e documenti in possesso dei pubblici poteri, come un insieme di sistemi di garanzia per la trasparenza, tra loro diversificati pur con inevitabili sovrapposizioni. Sicché s’avrà una maggiore o minore estensione della legittimazione soggettiva, a seconda della più o meno diretta strumentalità della conoscenza, incorporata negli atti e documenti oggetto d’accesso, rispetto ad un interesse protetto e differenziato, diverso dalla mera curiosità del dato, di colui che esprime sì il bisogno di accedere, ma con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa invocata.

In altri termini, è da considerare che il sistema nel suo complesso dà luogo a vari tipi d’accesso, con diverse finalità e metodi d’approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri. Tali livelli, nel sistema della legge n. 241 –che costituisce il parametro normativo di riferimento nel presente giudizio- saranno più ampi quando riguardano la partecipazione di un soggetto ad un procedimento amministrativo (art. 7, c. 1; art. 8, c. 2, lett. b; art. 10, lett. a) della l. 241/1990) o ad un processo amministrativo già in atto (art. 116, c. 2, c.p.a.: cfr., p. es., Cons. St., III, 14 marzo 2013 n. 1533), oppure quando l’accesso riguardi «… documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…» (art. 24, c. 7 della legge n. 241); ma richiederanno pur sempre, nel sistema della legge n. 241, una posizione legittimante nei termini richiesti da quella disciplina. È allora ben chiaro che il diritto d’accesso ex legge n. 241 agli atti amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all’art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Come si è detto, il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l’appellante all’accesso invocato ai sensi della legge n. 241.

Né sembri tutto ciò in contrasto con la c.d. “società dell’informazione” cui a livello europeo tende (cfr. considerando n. 2) la dir. n. 2003/98/CE, poiché, al di là dell’enfasi così manifestata, tale fonte comunque non esclude, nei ben noti ed ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità, regimi nazionali che possano delimitare l’accesso anche con riferimento alla titolarità di una posizione legittimante).

Diversi sono i presupposti che connotano i casi di c.d. “accesso civico” ex art. 5 del Dlg 33/2013 (anche nel testo previgente alla novella del 2016), che tuttavia presuppongono la sussistenza di un obbligo di pubblicazione (cfr. funditus Cons. St., VI, 20 novembre 2013 n. 5515).

E ancora diversi sono i presupposti che disciplinano l’accesso ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di accesso da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l’accesso ai limiti previsti dall’articolo 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiairtà della posizione legittimante del richiedente.

In conclusione, l’appello è da respingere per la non dimostrata sussistenza, nel caso di specie, da parte dell’appellante di una posizione legittimante ai sensi e nei termini di cui alla legge n. 241.

**Presunzione di innocenza**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 188**

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. (21G00199)

Oggetto

**1.**Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della [direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0343), sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

## Art. 2

Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza  
delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale

**1.**E' fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

**2.**In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.

**3.**Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato.

**4.**L'autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica.

**5.**Quando l'istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'[articolo 700 del codice di procedura civile](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art700), che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4.

## Art. 3

Modifiche al [decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-20;1)

omissis

## Art. 4

Modifiche al [codice di procedura penale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447)

**1.**Al [codice di procedura penale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:  
«Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato puo', a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.»;

b) all'articolo 314, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»;

c) all'articolo 329, comma 2, dopo le parole «Quando è», è inserita la seguente: «strettamente»;

d) all'[articolo 474 del codice di procedura penale](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art474), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
«1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.».

## Art. 5

Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici.

Omissis

## Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Omissis

**Critica all’attività giudiziaria**

La critica è lecita se trova riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà e non un una ricostruzione preordinata ad attirare l’attenzione negativa del pubblico o a trasformarsi in una invettiva contro la sfera morale della persona.

**Cronaca giudiziaria e diritti dell’imputato**

La cronaca giudiziaria è il veicolo preferenziale della diffamazione.

**Cass. pen., sez. V, 27-10-2010 (dep. 01-02-2011), n. 3674, Pres. Calabrese, Rel. Bevere**

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. E' diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziali nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità. Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. E' quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali nè iniziate nè concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione. E' quindi pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata, laddove, nel caso in esame, esclude l'evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti: il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. E' quindi pienamente conforme alle risultanze processuali e a una loro razionale valutazione la conclusione della corte di merito, secondo cui il testo pubblicato non può ritenersi un'asettica riproduzione di dichiarazioni - a prescindere della loro riservatezza - del Ra., ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verità del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l'accertamento di questa verità. A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività. L'assenza di verità dei fatti narrati - finanziamenti di provenienza mafiosa all'ascendente manager dell'informazione e del trattenimento televisivi- comporta l'evidente carica diffamatoria della narrazione e la totale assenza di evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria.

**Cass. Civ., sez. III, 19 novembre 2010 n. 23468**

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l’accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell’espressione giornalistica utilizzata. Tuttavia, non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all’articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell’articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere llaltrui reputazione. Costituisce questo un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità